

TI_GERICHTE 16.2002.63 vom 10. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.63

FR: TI_GERICHTE 16.2002.63 du 10 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.63 del 10 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

febbraio 2002 _____ ha convenuto in giudizio la ditta venditrice al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'417.65 corrispondenti al costo dei due pezzi sostituiti; che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'estensione della garanzia ai catalizzatori, rispettivamente il diritto dell'istante di reclamare il pagamento di due nuovi pezzi avendo la stessa manifestato il proprio accordo circa la fornitura di due catalizzatori d'occasione oppure la sua partecipazione al pagamento dei pezzi nuovi nella misura del 50%; che con il querelato giudizio il segretario assessore, facendo propria la tesi di parte istante secondo la quale i due catalizzatori sostituiti rientravano tra i pezzi coperti da garanzia, ha accolto l'istanza senza deduzione di franchigia poiché l'operazione si è resa necessaria a causa dell'inadempienza della convenuta che non ha proceduto alla loro riparazione; che con scritto 28 giugno 2002 _____ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente ripropone la propria versione dei fatti, in particolare in merito alla circostanza secondo la quale i catalizzatori non erano compresi nella garanzia pattuita contrattualmente; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 28 giugno 2002 di _____ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 2. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.